



Città di Castiglione delle Stiviere
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLE SAGRE

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della Legge Regionale n.6/2010

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 29/11/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/4/2017

INDICE

ART.1 - OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE.....	3
ART.2 - DEFINIZIONI	3
ART.3 - PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE.....	3
ART.4 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE	4
ART. 5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE	5
ART.6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE	5
ART. 7 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI.....	6
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI	6

ART.1 - OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

1. Il presente Regolamento Comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, del territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.
2. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della Commissione Consultiva per il Commercio su Aree Pubbliche, istituita ai sensi dell'art.19 della L.R. n.6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle manifestazioni organizzate nel periodo che intercorre tra il decreto di convocazione dei comizi elettorali (45 giorni prima del primo turno) delle elezioni amministrative, fino alla conclusione delle operazioni di voto, compreso l'eventuale ballottaggio, dalle liste che partecipano direttamente alla competizione elettorale, anche se comportano somministrazione di alimenti e bevande. Detta eccezione si giustifica con l'impossibilità di rispettare le tempistiche previste dalla presente disciplina regolamentare. Resta inteso, peraltro, che a tali manifestazioni si applica quanto previsto dal successivo art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono:

a) Sagra (art. 16 comma 2 lettera g) L.R. n.6/2010):

ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui al successivo punto c) ;

b) Fiera (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. n.6/2010):

la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui al successivo punto c) ;

c) Calendario Regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) L.R. n.6/2010):

elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ART.3 - PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. **Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività:** le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre di:

- a) servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2. Durata massima di svolgimento di una sagra: la durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 6 giorni anche non consecutivi, con un massimo di due sabati o domeniche, consecutivi ;

3. Orario massimo di svolgimento dell'attività: lo svolgimento di una sagra dovrà rispettare le prescrizioni e gli orari in materia di inquinamento acustico contenute negli appositi provvedimenti autorizzativi Comunali. L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari proposti dall'organizzatore della sagra.

4. Cauzione: a seconda dell'importanza dell'evento e delle attrezzature utilizzate, il Comune può richiedere la presentazione di idonea cauzione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune provvede allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

ART.4 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno.**

2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- d) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

4. Il Comune ha la priorità dell'utilizzo di spazi ed aree pubblici per eventi, spettacoli e manifestazioni rientranti nella sua attività istituzionale.

5. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale, con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

6. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderle compatibile con gli atti stessi.

7. Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

8. Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

ART. 5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, il termine di cui al comma 2, può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

4. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi eccezionali, imprevedibili o molto particolari, dalla Giunta Comunale, sentiti i componenti della Commissione Comunale di cui all'art.19 della Legge Regionale n.6/2010.

ART.6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

2. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento:

- a) **Concessione di suolo pubblico** : per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.
- b) **Attività di somministrazione di alimenti e bevande:** per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di

somministrazione temporanea di alimenti e bevande; l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

- c) **Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza:** per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione. Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.
- d) **Altre attività:** Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.
- e) In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire al SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra.

3. Almeno 5 giorni prima dell'inizio della sagra, l'organizzatore è tenuto al versamento della TOSAP, qualora occupi spazi pubblici, e della TARI temporanea; è tenuto inoltre a versare il corrispettivo di eventuali servizi aggiuntivi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed eventuale spazzamento straordinario. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, il Comune si può rivalere sulla cauzione di cui all'art.3, comma 4.

4. L'eventuale inadempienza da parte dell'organizzatore nel pagamento dei tributi, dei servizi aggiuntivi, nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 o gli eventuali danni provocati al suolo pubblico, possono essere causa di rigetto dell'istanza di iscrizione nel calendario dell'anno successivo.

ART. 7 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio o su quella adiacente la sagra, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

2. Gli operatori in sede fissa e gli ambulanti che normalmente operano sul territorio comunale, possono esercitare la propria attività anche nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune. Qualora detta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.